

**LA SVALUTAZIONE DELLE
IMMOBILIZZAZIONI
TECNICHE ALLA LUCE
DELL'OIC 9, SVALUTAZIONI
PER PERDITE DUREVOLI DI
VALORE DELLE
IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI E
IMMATERIALI.
PROBLEMATICHE
TECNICHE ED OPERATIVE**

Circolare del 15 marzo 2015

F

N

C

ABSTRACT

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), lo standard setter contabile italiano, ha pubblicato 20 nuovi Principi contabili nazionali nel corso del periodo 2014/2015.

Il presente contributo è dedicato nello specifico all'analisi applicativa dell'OIC 9, Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali (di seguito anche "OIC 9"), il quale rappresenta sicuramente uno dei documenti più innovativi tra quelli pubblicati da OIC a seguito del sopra menzionato progetto.

Il Principio è orientato a rimuovere taluni disallineamenti esistenti nei previgenti Principi contabili nazionali OIC 16, Le immobilizzazioni materiali, e OIC 24, Le immobilizzazioni immateriali, in merito alla identificazione e alla misurazione delle perdite durevoli di valore dei beni immobilizzati non finanziari (art.2426, cc).

L'OIC 9 definisce un percorso logico-concettuale che porta alla misurazione delle eventuali riduzioni durevoli di valore delle immobilizzazioni non finanziarie. In termini tecnico-contabili, il Principio prevede –in linea con il paradigma dello IAS 36, Riduzione di valore delle attività- che il valore contabile sia comparato con il valore recuperabile, inteso come il maggiore tra il fair value e il valore d'uso.

Il fair value del Principio rappresenta (al pari del fair value degli IFRS) un market value, come già evidenziato dagli Standard di valutazione internazionali (International Valuation Standards) e nazionali (Principi Italiani di Valutazione).

Il valore d'uso è definito come il valore attuale dei flussi finanziari attesi da un'attività o da una unità generatrice di flussi di cassa. Le società di non grandi dimensioni possono quantificare il valore d'uso anche per mezzo della capacità di recuperare l'ammortamento. La capacità d'ammortamento rappresenta una alternativa facoltativa considerata una semplificazione rispetto all'attualizzazione dei flussi finanziari e non una scelta obbligatoria per le società non-grandi. Il contributo in oggetto presta particolare attenzione alla capacità d'ammortamento, considerata anche la rilevanza che tale tecnica può assumere per le realtà aziendali di piccole e medie dimensioni.

Sono considerati anche i riflessi contabili derivanti dal trattamento fiscale delle svalutazioni, le quali determinano –in virtù della lettura delle disposizioni normative nazionali in materia di reddito d'impresa- situazioni di fiscalità differita.

In ultimo, sono riportate anche le principali indicazioni concernenti l'informativa finanziaria in materia.

ABSTRACT

DEPRECIATION OF PROPERTY PLANT AND EQUIPMENT IN THE LIGHT OF OIC N.9, "IMPAIRMENT LOSSES OF TANGIBLE AND INTANGIBLE FIXED ASSETS"- ACCOUNTING AND IMPLEMENTATION ISSUES*

The Italian Accounting Standard Setter (Organismo Italiano di Contabilità - OIC) issued 20 revised national accounting standards in 2014-2015.

This study analyses the application of the OIC n.9, Impairment losses of tangible and intangible fixed assets (hereinafter referred to as "OIC 9"), which is certainly one of the most innovative documents among those issued by the OIC, within the above mentioned project.

The Standard is aimed at removing the inconsistencies existing in the previous national accounting standards OIC n.16, Tangible fixed assets, and OIC n.24, Intangible fixed assets, regarding the identification and measurement of the impairment losses of non-financial fixed assets (art.2426, Italian civil code).

The OIC n.9 defines a conceptual process for measuring any impairment loss of non-financial fixed assets. In line with the provisions of IAS 36, Impairment of assets, the Standard requires the accounting value to be compared with the recoverable value, intended as the higher of fair value and value in use.

In the Standard, the fair value represents (as the fair value in IFRSs) a market value, as already illustrated by the International Valuation Standards IVS and the national valuation standards (Principi Italiani di Valutazione).

The value in use is defined as the current value of cash flows expected by an asset or by a cash generating unit. Small and medium sized entities can calculate the value in use also through their capacity to recover depreciation. The depreciation capacity represents a possible alternative - which is considered simpler than the discounting of cash flows - and not a compulsory choice for non-large entities. This study is particularly focused on the capacity to recover depreciation, also given the relevance that this procedure can gain for the small and medium sized entities.

Consideration is given also to the accounting resulting from the fiscal treatment of depreciations, which determines –due to the local provisions concerning the business revenues –situations of deferred taxes.

Finally, this study reports on the relevant requirements and guidance for the disclosures related to the application of the examined accounting treatment.

* Traduzione a cura dell'Ufficio traduzioni CNDCEC

Sommario: 1. Premessa. – 2. Impostazione e struttura del nuovo Principio contabile sulle svalutazioni delle immobilizzazioni tecniche. – 3. Gli indicatori dell'esistenza di una perdita durevole di valore. – 4. Il valore equo (*fair value*). – 5. Il valore d'uso. – 5.1. Il valore d'uso come capacità di ammortamento. – 5.2. Il valore d'uso come attualizzazione dei flussi finanziari. – 6. Fiscalità differita. – 6.1. Effetti delle svalutazioni su immobilizzazioni tecniche ai fini IRAP. – 6.2. Effetti delle svalutazioni su immobilizzazioni tecniche ai fini IRES. – 7. Nota integrativa.

#

1. Premessa

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato 20 nuovi Principi contabili nazionali nel corso del periodo giugno-agosto 2014 e un principio nel corso del 2015 (OIC 24, Immobilizzazioni materiali).

La tabella sottostante elenca in forma comparativa i vecchi e i nuovi principi contabili nazionali, i quali – si ricorda – sono applicabili a partire dai bilanci relativi ad esercizi chiusi al 31 dicembre 2014.

Tabella 1 - *Riepilogo Principi contabili nazionali in vigore*

SITUAZIONE ANTECEDENTE AL 31 DICEMBRE 2014	SITUAZIONE A PARTIRE DAL 31 DICEMBRE 2014
OIC 11 Bilancio d'esercizio – finalità e postulati	OIC 11 Bilancio d'esercizio – finalità e postulati
OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio	OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio
OIC 13 Le rimanenze di magazzino	OIC 13 Rimanenze di magazzino
OIC 14 Disponibilità liquide	OIC 14 Disponibilità liquide
OIC 15 I crediti	OIC 15 Crediti* (giugno 2014)
OIC 16 Le immobilizzazioni materiali	OIC 16 Immobilizzazioni materiali
OIC 17 Il bilancio consolidato	OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
OIC 18 Ratei e risconti	OIC 18 Ratei e risconti
OIC 19 I fondi per rischi ed oneri – Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato – I debiti	OIC 19 Debiti
OIC 20 Titoli e partecipazioni	OIC 20 Titoli di debito* (giugno 2014)
OIC 21 Il metodo del patrimonio netto	OIC 21 Partecipazioni e azioni proprie* (giugno 2014)
OIC 22 Conti d'ordine	OIC 22 Conti d'ordine
OIC 23 Lavori in corso su ordinazione	OIC 23 Lavori in corso su ordinazione
OIC 24 Le immobilizzazioni immateriali	OIC 24 Immobilizzazioni immateriali (gennaio 2015)
OIC 25 Il trattamento contabile delle imposte sul reddito	OIC 25 Imposte sul reddito
OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera	OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera
OIC 28 Il Patrimonio netto	OIC 28 Patrimonio netto
OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio	OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio
OIC 30 Bilanci intermedi	OIC 30 Bilanci intermedi
	OIC 31 Fondi per rischi ed oneri e trattamento di fine rapporto

* in vigore facoltativamente già a partire dai bilanci annuali chiusi al 31 dicembre 2013

SITUAZIONE ANTECEDENTE AL 31 DICEMBRE 2014	SITUAZIONE A PARTIRE DAL 31 DICEMBRE 2014
Appendice di aggiornamento al Principio contabile OIC 1 Il Principio contabile nazionale OIC 1 I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio	Appendice di aggiornamento al Principio contabile OIC 1 Il Principio contabile nazionale OIC 1 I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio
OIC 2 Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare	OIC 2 Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
OIC 3 Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa	OIC 3 Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa
OIC 4 Fusione e scissione	OIC 4 Fusione e scissione
OIC 5 Bilanci di liquidazione	OIC 5 Bilanci di liquidazione
OIC 6 Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio	OIC 6 Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio
OIC 7 I certificati verdi	OIC 7 I certificati verdi
OIC 8 Le quote di emissione di gas ad effetto serra	OIC 8 Le quote di emissione di gas ad effetto serra
	OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
	OIC 10 Rendiconto finanziario

I nuovi Principi contabili OIC (OIC) sostituiscono le versioni originariamente pubblicate dalla Commissione per la statuizione dei principi contabili dei Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri, poi riviste dall'OIC.

È opportuno ricordare che i Principi contabili nazionali in vigore sino ai bilanci annuali dell'esercizio 2013 erano, di fatto, divenuti soggetti nel corso del tempo a varie modifiche e revisioni a fronte dell'emanazione di nuove disposizioni normative in materia di bilancio (*in primis*, il dlgs 127/1991, implementativo della IV e della VII direttiva, e, successivamente, il dlgs 06/2003, recante la riforma organica del diritto societario).

Il progetto posto in essere dall'OIC si propone, quindi, di uniformare dal punto di vista sostanziale ed espositivo le disposizioni previgenti, aggiornando contestualmente il testo dei Principi alla luce dell'evoluzione della normativa e delle prassi in uso.

Ai nostri fini, è importante ricordare che anche il target dei Principi contabili nazionali è mutato rispetto alla loro originaria emanazione, in virtù del fatto che, a partire dall'entrata in vigore del regolamento (UE) 1606/2002, così come integrato dal dlgs 38/2005, le società i cui titoli sono ammessi a quotazione in mercati regolamentati e la gran parte delle altre imprese sottoposte a controllo da parte delle Autorità di vigilanza applicano gli IFRS. Peraltro, a partire dai bilanci degli esercizi (dl 91/2014, così come convertito dalla legge 116/2014), tutte le società di capitali possono optare per l'adozione degli IFRS. Ne risulta che i principali utilizzatori dei Principi dell'OIC sono le piccole e medie imprese aventi un raggio d'azione prevalentemente nazionale.

Nell'ottica di questa premessa, è necessario esaminare con attenzione le modifiche originate dal progetto di revisione dei Principi contabili nazionali, al fine di comprenderne la portata e i conseguenti effetti a livello di comunicazione economico-finanziaria e, più in generale, societario.

Il presente contributo è dedicato all'analisi applicativa dell'OIC 9, Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali (di seguito anche "OIC 9"), il quale rappresenta sicuramente uno dei documenti tra quelli pubblicati da OIC a seguito del progetto di revisione dei principi contabili nazionali contenenti maggiori novità.

Il documento si inserisce nell'ambito dell'attività svolta per mettere le società e i commercialisti in grado di dare corretta e adeguata lettura operativa alle disposizioni dei Principi contabili nazionali.

2. Impostazione e struttura del nuovo Principio contabile sulle svalutazioni delle immobilizzazioni tecniche

Il Principio è orientato a rimuovere taluni disallineamenti esistenti nei previgenti Principi contabili nazionali; in particolare, l'OIC 9 modifica e uniforma l'impostazione e il contenuto dei precedenti OIC 16, Le immobilizzazioni materiali, e OIC 24, Le immobilizzazioni immateriali, in merito alla identificazione e alla misurazione delle svalutazioni dei beni immobilizzati non finanziari (art.2426, cc).

L'OIC definisce, in sostanza, un percorso logico concettuale che porta alla misurazione delle attività immobilizzate materiali e immateriali in funzione del valore che queste possono realizzare sul mercato o internamente alla struttura aziendale mediante il loro utilizzo.

In questo contesto, per definire se un'attività immobilizzata abbia perso durevolmente di valore, occorre comparare il valore netto contabile con il valore recuperabile, quest'ultimo inteso come il valore più alto tra "fair value (valore equo)" (di seguito anche "fair value") e valore d'uso. Tale previsione non si discosta, in termini generali, significativamente da quanto previsto dai Principi contabili nazionali precedentemente in vigore, a parte il fatto che in luogo del fair value, i precedenti Principi contabili OIC ponevano il "valore realizzabile tramite alienazione". Esistevano, in precedenza alcune discordanze, oggi rimosse, sulla misurazione quantitativa del valore d'uso.

In una prospettiva operativa, perciò, la società che si appresta ad effettuare la verifica dovrebbe determinare il valore tra fair value e valore d'uso che ragionevolmente ritiene essere più alto. Qualora, infatti la misurazione del parametro evidenzia un valore superiore al valore contabile, è inutile ai fini della verifica procedere con la determinazione quantitativa del secondo parametro¹. In sostanza, se il valore contabile risulta essere pari a 1.000 e la società, per esempio, è a conoscenza del fatto che controparti indipendenti potrebbero corrispondere per l'acquisto del bene un prezzo superiore, sarebbe opportuno determinare preliminarmente il fair value. Qualora il fair value risultasse superiore a 1.000, la società non avrebbe necessità di stimare il valore d'uso. È evidente

¹ Il paragrafo 16 dell'OIC 9 recita che: "Non è sempre necessario determinare sia il valore equo di un'attività sia il suo valore d'uso. Se uno dei due valori risulta superiore al valore contabile, l'attività non ha subito una riduzione di valore e, dunque, non è necessario stimare l'altro importo. Se vi è motivo di ritenere che il valore equo approssimi il valore d'uso non è necessario procedere alla stima di quest'ultimo". Si veda: OIC, OIC 9, par.16

che tali considerazioni devono essere svolte, oltre che in una previsione di stima attendibile dei valori, anche in una logica di efficientamento degli oneri amministrativi richiesti per la determinazione dei parametri. Facendo riferimento alla circostanza precedentemente esposta, la stima del fair value potrebbe necessitare di una stima peritale esterna, mentre la determinazione del valore d'uso potrebbe essere effettuata internamente alla società, con un minor aggravio di costi. In definitiva, quindi, occorrerà definire caso per caso l'opportunità di iniziare dalla stima di un valore anziché di un altro, soppesando i diversi fattori.

L'OIC fornisce, peraltro, indicazioni tecniche di natura procedurale e determinazione quantitativa dei valori con un livello di dettaglio estremamente superiore rispetto alla previgente versione dei Principi, prevedendo, peraltro, un approccio modulare, volto a identificare due distinte procedure per misurare il valore d'uso. Più specificamente, l'OIC 9 richiede che, per la determinazione del menzionato valore d'uso, le società applichino l'attualizzazione dei flussi finanziari; tuttavia, le società che non raggiungono le soglie quantitative previste dalla nuova direttiva contabile 34/2013/UE per essere definite come "grandi imprese" (si veda tabella successiva) possono (non "devono") adottare la tecnica della capacità d'ammortamento (o valutazione della recuperabilità degli investimenti). In questa prospettiva, si deve evidenziare che le sopra menzionate precedenti versioni di OIC 16 e OIC 24 richiedevano, seppur in modo talvolta disarticolato, l'attualizzazione dei flussi, mentre l'attuale OIC 9 consente alle "non grandi" di non attualizzare i benefici economici in entrata.

Tabella 2- *Soggetti abilitati all'utilizzo della tecnica di svalutazione "semplificata"*


Società che per due esercizi consecutivi non superano nel proprio bilancio d'esercizio due dei tre seguenti limiti,

- numero medio dei dipendenti durante l'esercizio superiore a 250,
- totale attivo di bilancio superiore a 20 milioni di euro,
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di euro

In ogni caso, il modello semplificato non può essere applicato per la redazione del bilancio consolidato.

Il seguente schema sintetizza in forma grafica il percorso logico elaborato dall'OIC 9 per l'identificazione dell'esistenza di una perdita durevole di valore.

Figura 1 – Percorso logico per la riduzione durevole di valore



3. Gli indicatori dell'esistenza di una perdita durevole di valore

L'OIC 9 prevede che, per comprendere se un'attività ha subito una riduzione durevole di valore, la società consideri "come minimo" gli indicatori di seguito riportati:

- b. "il valore di mercato di un'attività è diminuito significativamente durante l'esercizio, più di quanto si prevedeva sarebbe accaduto con il passare del tempo o con l'uso normale dell'attività in oggetto;
- c. durante l'esercizio si sono verificate, o si verificheranno nel futuro prossimo, variazioni significative con effetto negativo per la società nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo in cui la società opera o nel mercato cui un'attività è rivolta;
- d. nel corso dell'esercizio sono aumentati i tassi di interesse di mercato o altri tassi di rendimento degli investimenti, ed è probabile che tali incrementi condizionino il tasso di attualizzazione utilizzato nel calcolo del valore d'uso di un'attività e riducano il valore equo;
- e. il valore contabile delle attività nette della società è superiore al loro valore equo stimato della società (una tale stima sarà effettuata, per esempio, in relazione alla vendita potenziale di tutta la società o parte di essa);

- f. l'obsolescenza o il deterioramento fisico di un'attività risulta evidente;
- g. nel corso dell'esercizio si sono verificati significativi cambiamenti con effetto negativo sulla società, oppure si suppone che si verificheranno nel prossimo futuro, nella misura o nel modo in cui un'attività viene utilizzata o ci si attende sarà utilizzata. Tali cambiamenti includono casi quali:
 - l'attività diventa inutilizzata,
 - piani di dismissione o ristrutturazione del settore operativo al quale l'attività appartiene,
 - piani di dismissione dell'attività prima della data prima prevista,
 - la ridefinizione della vita utile dell'immobilizzazione;
- h. dall'informativa interna risulta evidente che l'andamento economico di un'attività è, o sarà, peggiore di quanto previsto².

L'elencazione dell'OIC 9 fornisce una serie di indicatori né esaustiva né prescrittiva, bensì una identificazione delle casistiche più comuni che si possono manifestare e che possono essere solitamente osservate in casi di perdita durevole di valore³.

Ai fini contabili, si ricorda che la svalutazione è imputata, anche nel caso in cui questa succeda a una precedente rivalutazione del bene⁴, a conto economico alla voce B.10.c) oppure alla voce E.21 come illustrato di seguito (si veda Paragrafo 6).

La perdita durevole di valore non può essere mantenuta nel corso degli esercizi successivi "se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata" (art.2426, n.3). In tale circostanza, è utile rammentare che il ripristino di valore dovrà essere effettuato in modo tale da non superare il valore che l'immobilizzazione avrebbe avuto a quella data nel caso in cui la svalutazione di riferimento non fosse stata effettuata, tenendo conto degli ammortamenti non calcolati.

4. Il valore equo (fair value)

La determinazione del valore equo (fair value) si sostanzia nel paragrafo 17 del Principio in cui sono contenute definizione e identificazione dei riferimenti per la misurazione del valore. Il fair value, in linea con il contenuto dell'IFRS 13, Le valutazioni al fair value, è definito come "[...] l'ammontare ottenibile dalla vendita di un'attività in una transazione ordinaria tra operatori di mercato alla data di valutazione. La transazione ordinaria non è una vendita forzata"⁵.

² Si veda: OIC, OIC 9, Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, 2014, par.13.

³ La versione finale del Principio ha chiarito che tali sintomi rilevano non solo per le svalutazioni effettuate con la tecnica dell'attualizzazione dei flussi finanziari, bensì, contestualizzati, anche per le verifiche eseguite con la tecnica semplificata. In particolare, nella sezione dedicata alle svalutazioni effettuate con l'approccio semplificato non sono riportate le previsioni inerenti i tassi di attualizzazione, poiché la capacità di ammortamento, come avremo meglio modo di illustrare in seguito, prevede il computo di flussi non attualizzati.

⁴ Si veda: OIC, OIC 16, Immobilizzazioni materiali, par.69; e, OIC 24, Immobilizzazioni immateriali, par.100.

⁵ Si veda: OIC, OIC 9, par.6.

Il fair value del Principio rappresenta (al pari del fair value degli IFRS) un “market value”, come già evidenziato dagli Standard di valutazione internazionali (International Valuation Standards) e nazionali (Principi Italiani di Valutazione).

In linea teorica, quindi, Il fair value identifica l’ipotetico prezzo di cessione (“exit price”), ossia il valore attribuito al bene da soggetti terzi all’impresa, mentre il valore d’uso rappresenta un valore specifico della società che effettua la valutazione (“entity specific value”). Il fair value dovrebbe essere un valore verificabile e, quindi, principalmente collegato all’esistenza di un mercato realmente esistente.

Sempre in termini valutativi, il fair value e il valore d’uso esprimono “valori convenzionali”, poiché ottenuti applicando le norme richiamati proprio nel Principio contabile.

La determinazione quantitativa del fair value è articolata –anche sulla base dell’esperienza degli IFRS e della direttiva 65/2001, così come implementata per mezzo del dlgs 394/2003 nell’art.2427-bis cc- su un sistema a tre livelli. In sostanza, l’OIC prevede che:

- la migliore evidenza del fair value sia data dalla presenza di un accordo vincolante di vendita;
- se non esiste un accordo vincolante, è richiesto di verificare l’esistenza di un prezzo di mercato in un mercato attivo;
- in ultimo (iii), in mancanza di tali input, l’OIC 9 prevede di determinare, se possibile, il fair value in base alle migliori informazioni disponibili come “l’ammontare che la società potrebbe ottenere, alla data di riferimento del bilancio, dalla vendita dell’attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili”⁶. È utile osservare che solitamente la prassi esclude dal concetto di “parti consapevoli e disponibili” le cosiddette parti correlate, ossia quei soggetti che, in virtù dei loro rapporti con la società, potrebbero concludere le operazioni effettuate con la stesse a condizioni non di mercato⁷.

Non sempre è possibile addivenire ad una misurazione attendibile del fair value di un elemento. Rari sono, infatti, i casi in cui si possa fruire alla data di redazione del bilancio di un accordo vincolante di vendita che approssimi adeguatamente il fair value di un elemento. Potremmo, infatti, avere un accordo vincolante ritenuto particolarmente basso (e che per tale ragione non è stato accettato); in tale circostanza, l’accordo non necessariamente riflette il valore equo di un elemento. Potremmo, ancora, non disporre di un mercato attivo. Il mercato immobiliare è il classico esempio di mercato attivo. In altre circostanze, soprattutto per le immobilizzazioni immateriali, non è reperibile alcun mercato attivo.


In ultimo, in assenza di input osservabili (tecniche (i) e (ii) di cui sopra), il redattore di bilancio dovrebbe addivenire alla misurazione del fair value per mezzo di una tecnica valutativa (mark-to-market). Tali misurazioni, dotate di una maggiore discrezionalità rispetto alle precedenti, non sempre pervengono a valori che possono essere considerati attendibili.

⁶ Si veda: OIC, OIC 9, par.17.

⁷ L’art.2427 cc. dispone che “[a]i fini dell’applicazione del primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter), e degli articoli 2427-bis e 2428, terzo comma, numero 6-bis), per le definizioni di “strumento finanziario”, “strumento finanziario derivato”, “fair value”, “parte correlata” e “modello e tecnica di valutazione generalmente accettato” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea”. In particolare, il riferimento definitorio di “parte correlate” è rinvenibile nello IAS 24, Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate.

La figura di seguito riportata illustra il modello a 3 livelli previsto dall'OIC 9 per la misurazione del fair value.

Figura 2 - *La determinazione quantitativa del fair value*



È opportuno considerare che, in ogni circostanza, la misurazione tiene in considerazione anche gli eventuali costi legati alla dismissione.

Esempio 1 - *Utilizzo del valore di mercato come configurazione del fair value*

La Società Alfa ha un impianto avente un costo storico di €280.000 e un fondo ammortamento di €160.000.

Il valore d'uso è pari a €108.000.

Esiste un'offerta di vendita vincolante che risulta valida alla data di riferimento del bilancio per €125.000. L'offerta di vendita –considerata in linea con gli orientamenti del mercato– presenta costi di dismissione in capo a Gamma per €10.000 per costi di bonifica.

In base ai dati sopra riportati, abbiamo che:

Valore netto contabile = €120.000

Valore recuperabile = €115.000

L'impianto è svalutato di €5.000

5. Il valore d'uso

Il valore d'uso è definito come “il valore attuale dei flussi di cassa attesi da un'attività o da una unità generatrice di flussi di cassa”⁸.

È già stato evidenziato che le società di non grandi dimensioni possono, tuttavia, quantificare il valore d'uso anche per mezzo della capacità di recuperare l'ammortamento. La capacità d'ammortamento rappresenta una alternativa facoltativa considerata semplificativa rispetto all'attualizzazione dei flussi finanziari e non una scelta obbligatoria per predisporre un bilancio conforme ai Principi contabili nazionali.

4.1 Il valore d'uso come capacità di ammortamento

La capacità d'ammortamento costituisce la tecnica contabile originariamente proposta dalla dottrina economico aziendale per la determinazione delle perdite durevoli di valore. Questa “confronta la capacità di ammortamento dei futuri esercizi con il loro valore netto contabile iscritto in bilancio”⁹. La capacità di ammortamento è una tecnica articolata sui flussi di benefici economici. In termini economico-aziendali, la finalità del metodo consiste nel verificare se i ricavi originati dall'investimento siano capaci di coprire il costo stesso sostenuto per l'investimento. In ragione del fatto che la finalità del modello consiste nel verificare la recuperabilità dell'investimento, l'OIC 9 riferisce l'applicazione del modello alla struttura produttiva, rappresentata solitamente nelle piccole realtà dalla società medesima oppure, laddove l'attività sia segmentata, “preferibilmente” ai rami d'azienda. L'applicazione della verifica per rami d'azienda comporta la preliminare definizione di criteri di ripartizione dei costi indiretti. A tale proposito, il ramo di azienda, in analogia con quanto previsto nell'approccio dell'attualizzazione dei flussi finanziari per le Unità generatrici di cassa (di seguito anche “UGC”), produce flussi (in questo caso) di ricavi autonomi¹⁰ (si veda Paragrafo 5.2). Si ricorda, ancora, che il modello semplificato non può essere applicato per la redazione del bilancio consolidato.

Dal punto di vista applicativo, la principale caratterizzazione della tecnica della capacità di ammortamento rispetto all'attualizzazione dei flussi di cassa consiste, oltre alla misurazione di flussi economici anziché finanziari, soprattutto nella non-attualizzazione dei benefici. Tale semplificazione evita di determinare e applicare il costo del capitale¹¹.

Ancora, l'attualizzazione dei flussi finanziari configura, in linea con gli IFRS, una valutazione *asset side*, mentre la misurazione della capacità di ammortamento esprime un valore *equity side*, ovvero un valore al netto della componente finanziaria. In sostanza, la tecnica della capacità d'ammortamento include nella determinazione anche gli oneri finanziari, mentre la tecnica di attualizzazione dei flussi finanziari non ne tiene conto.

⁸ Si veda: OIC, OIC 9, par.5.

⁹ Si veda: OIC, OIC 9, par.30.

¹⁰ Si veda: OIC, OIC 9, par.28.

¹¹ OIC giustifica concettualmente tale soluzione affermando che “[...] per le società di minori dimensioni, spesso a conduzione familiare, la determinazione del costo del capitale può risultare estremamente complessa, quando non del tutto arbitraria. In queste società, infatti, è frequente un coinvolgimento diretto dei soci nella gestione, anche sotto forma di rapporto di lavoro dipendente. Da questa prospettiva, l'applicazione delle tecniche più note di determinazione del costo del capitale appare fuori contesto, se si considera che, in tali circostanze, l'attività dell'investitore si confonde con quella del manager/imprenditore ed il ritorno dell'investimento è da questi visto nella sua globalità”. Si veda: OIC, OIC 9, Appendice D, par.8.

Ciò detto, l'Appendice D del Principio osserva che "i flussi di reddito, se la dinamica del circolante si mantiene stabile, approssimano i flussi di cassa"¹².

Tabella 2 – *Quadro sinottico principali elementi di determinazione per capacità di ammortamento e attualizzazione flussi finanziari*

	Capacità di ammortamento	Attualizzazione flussi finanziari
Finalità della verifica	Recupero degli investimenti	Recupero degli investimenti
Società che possono applicare la tecnica	Società non-grandi	Società grandi e non-grandi
Oggetto di stima	Flussi economici	Flussi finanziari
"Riduzioni" applicabili ai flussi	Oneri finanziari e imposte sui risultati futuri ordinari stimati	Attualizzazioni

Per quanto rileva la determinazione della capacità d'ammortamento, è opportuno evidenziare che l'OIC 9 specifica che "[l]a capacità di ammortamento è determinata sottraendo al risultato economico dell'esercizio, non comprensivo degli elementi straordinari e delle relative imposte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni". In sintesi, le previsioni dovrebbero considerare tutti i componenti ordinari di reddito preventivabili sulla base delle conoscenze correnti¹³. Sono, quindi, incluse nel calcolo anche le imposte derivanti dall'attività ordinaria. Per la medesima motivazione, i flussi devono essere determinati senza tenere in considerazione futuri investimenti, in grado di potenziare la capacità produttiva.

La capacità d'ammortamento deve essere verificata lungo un orizzonte temporale definito che, sulla base delle indicazioni OIC e in linea con le previsioni previste per l'attualizzazione dei flussi finanziari, non dovrebbe superare "generalmente" i 5 anni¹⁴. Ancora, è importante evidenziare che qualora al termine del periodo temporale considerato, si supponga che esista ancora un "valore economico significativo" delle immobilizzazioni, tale valore concorre alla determinazione della capacità d'ammortamento. Il paragrafo 29 dell'OIC 9 dispone che il valore in parola sia determinato "sulla base dei flussi di benefici netti che si ritiene l'immobilizzazione possa produrre negli anni successivi all'ultimo anno di previsione esplicita". Tale considerazione rileva in particolar modo per quelle immobilizzazioni che presentano una vita utile che supera la data ultima prevista dal piano per la verifica della riduzione durevole di valore. La disposizione prevista da OIC è funzionale anche ad un utilizzo ragionevole del piano. Se, poniamo, il piano dovesse rilevare che gli investimenti non sono coperti dai flussi economici, ma le immobilizzazioni interessate presenteranno con probabilità un significativo valore al termine dell'orizzonte temporale analizzato, la società potrebbe anche concludere, se esistono i presupposti, che vi sono i presupposti per non svalutare.

¹² Si veda: OIC, OIC, Appendice D, par.6.

¹³ Si veda: OIC, OIC 9, par.8.

¹⁴ Si veda: OIC, OIC 9, par.30.

La verifica è superata quando l'eccedenza dei benefici economici sui pertinenti costi nell'arco temporale considerato è tale da coprire gli ammortamenti dei beni immobilizzati interessati.

Il Principio parte dal presupposto che una società se di piccole dimensioni e monobusiness abbia un'unica attività e struttura produttiva; in tal caso la verifica della riduzione durevole di valore dovrebbe essere riferita all'intera struttura societaria¹⁵.

La svalutazione attribuibile all'azienda è imputata secondo il seguente ordine:

- il valore dell'avviamento allocato sulla UGC;
- le altre attività proporzionalmente, sulla base del valore contabile di ciascuna attività che fa parte dell'UGC.

Anche se non specificamente precisato nel Principio e se riferito alla tecnica di attualizzazione finanziaria, si può ritenere che –dopo aver azzerato l'avviamento- siano eliminati gli oneri pluriennali (menzionati nel Principio solo per chiarire che per tali spese non è mai possibile il ripristino). Tale soluzione è, peraltro, in linea con l'impostazione dell'OIC 24, Immobilizzazioni immateriali, per il quale gli oneri pluriennali sono essenzialmente riferiti, alla stregua dell'avviamento, alla generica attività aziendale¹⁶.

L'OIC non definisce in modo tassativo modelli per la determinazione della capacità d'ammortamento. Premettendo che le soluzioni prospettate, se coerenti nelle assunzioni e nelle previsioni, dovrebbero portare al medesimo risultato, è possibile individuare almeno tre modelli applicativi:

1. piani articolati sull'art.2425, cc. Costi e ricavi possono essere organizzati in base alla classificazione contabile per natura prevista dallo schema dell'art.2425, cc, per la costruzione del conto economico. In tal modo, potremmo avere i costi riferibili ai beni distinti in materiali consumati, costi per servizi, costi del lavoro, ecc. Questa tecnica ha il pregio di definire un modello facilmente "costruibile", partendo dallo schema di bilancio, anche se evidentemente la sua capacità informativa ai fini interni, rispetto agli altri modelli sorti ai fini di controllo di gestione, appare ridotta. La tabella che segue nel testo riporta in via schematica i componenti da tenere in considerazione per lo sviluppo della soluzione;
2. piani articolati su configurazioni di riclassificazione dell'andamento economico (per es., configurazione a valore aggiunto oppure a ricavi e costo del venduto);
3. piani articolati sulla natura dei costi. In questa prospettiva, i costi possono essere articolati, in termini gestionali, per esempio, in costi fissi, costi variabili, oneri finanziari imputabili al bene, etc.¹⁷. L'organizzazione delle poste, in questa circostanza richiede la tenuta di un sistema di contabilità analitica.

¹⁵ Si veda: OIC, OIC 9, par.6.

¹⁶ L'OIC 9 assimila avviamento e oneri pluriennali nella prospettiva dell'impossibilità di effettuare sulle svalutazioni effettuate successivi ripristini. Specificamente, il paragrafo 25 dispone che: "Non è possibile ripristinare la svalutazione rilevata sull'avviamento e sugli oneri pluriennali di cui al numero 5 dell'articolo 2426 codice civile". Si veda: OIC, OIC 9, par.25. Tale previsione è, peraltro, da considerarsi una integrazione del disposto normativo, considerato che la norma di legge non fa riferimento a tale indicazione.

¹⁷ Si veda: OIC, OIC 9, Appendice C.

Tabella 3 – Schema di conto economico rivisto ad uso della verifica per la capacità d’ammortamento

Valore della produzione (Area A)				
- Costi della produzione (Area B, ad eccezione degli ammortamenti)				
- Oneri e componenti finanziarie (Aree C e D)				
- Imposte sul reddito				
= Capacità d’ammortamento				
- ammortamenti	→	≥	0	nessuna riduzione durevole di valore
	→	<	0	riduzione durevole di valore

È importante, ancora, considerare che la verifica è effettuata su un arco temporale pluriennale e che la capacità di ammortamento valuta la copertura “complessiva” degli investimenti in tale periodo. Se, quindi, nel corso di uno o più anni (come nell’Esempio OIC¹⁸) si registra che i flussi economici non riescono a coprire gli ammortamenti di competenza, non necessariamente la società deve rilevare una svalutazione. La svalutazione viene effettuata quando nel periodo esaminato la sommatoria dei flussi di benefici economici non è in grado di coprire l’importo complessivo degli ammortamenti (ossia gli investimenti): ovviamente, come già illustrato, anche il fair value deve essere inferiore a tale importo complessivo.

Nel caso in cui la verifica per la riduzione durevole di valore sia riferita alla società potrebbe essere possibile, fatte le debite considerazioni del caso e contestualizzata l’operazione, partire dai budget/piani previsionali, spesso articolati su modelli di riclassificazione del conto economico, anche ai fini della determinazione del piano per la verifica della recuperabilità degli investimenti. È evidente che tale operazione deve essere ben ponderata affinché il piano di verifica del recupero degli investimenti risulti predisposto in linea con le assunzioni contenute nell’OIC 9. Nel caso in cui le assunzioni divergano, i valori del budget/piano previsionale dovrebbero essere eventualmente rettificati. In particolare, si dovrà verificare che il piano di recupero degli investimenti non tenga conto di eventuali investimenti futuri, poiché il recupero degli investimenti deve essere stimato alla luce della struttura esistente.

Si tenga in considerazione, peraltro, che l’utilizzo di piani o previsioni approvati dall’organo amministrativo per la stima dei flussi economici, anche se non previsto dal Principio per il metodo semplificato, rappresenterebbe uno strumento di garanzia per gli operatori.

Il seguente esempio parte dall’analisi della verifica della capacità d’ammortamento di una struttura societaria.

¹⁸ Si veda: OIC, OIC 9, Appendice C, Caso 1.

Esempio 1 – Capacità di ammortamento riferita a un'azienda

A seguito di una revisione normativa che potrebbe avere ripercussioni sull'attività produttiva, la Società Alfa, che opera nel solo campo della produzione di accessori per macchinari, considera opportuno verificare se esiste una perdita durevole di valore dell'attività aziendale della società medesima. Il valore netto contabile delle immobilizzazioni è pari a 4.300.

Per effettuare la verifica la società utilizza il seguente piano.

	<i>Piano</i>				
	t+1	t+2	t+3	t+4	t+5
RICAVI DELLE VENDITE	14.829	8.837,25	12.946,5	9.440,25	12.996,75
ALTRI PROVENTI	5.605,5	8.632,5	8.674,5	8.717,25	8.760,75
VALORE DELLA PRODUZIONE	20.434,5	17.469,75	21.621	18.157,5	21.757,5
MATERIALI	(1.689)	(1.310,25)	(1.621,5)	(1.362)	(1.913,25)
COSTO DEL LAVORO	(5.222,25)	(4.341,75)	(5.331)	(4.582,5)	(5.740,5)
PRESTAZIONI DI SERVIZI	(707,25)	(604,5)	(747,75)	(628,5)	(882,75)
<u>MARGINE CONTRIBUZIONE</u>	12.816	11.214	13.920,75	11.584,5	13.221,75
COSTO DEL LAVORO	(4.640,25)	(4.630,5)	(5.323,5)	(4.827,75)	(5.635,5)
SERVIZI	(4.851)	(4.162,5)	(4.930,5)	(4.143,75)	(5.096,25)
GODIMENTO BENI DI TERZI	(815,25)	(772,5)	(787,5)	(803,25)	(819,75)
ONERI DIVERSI	(404,25)	(404,25)	(404,25)	(404,25)	(404,25)
PROVENTI DIVERSI	330,75	330,75	330,75	330,75	330,75
totale costi operativi	(17.999,3)	(15.894,8)	(18.816)	(16.421,3)	(20.161,5)
<u>MARGINE OPERATIVO LORDO</u>	2.435,25	1.575	2.805	1.736,25	1.596
ACC. FONDO SVAL. CREDITI	(112,5)	(112,5)	(112,5)	(112,5)	(112,5)
ALTRI ACCANTONAMENTI	0	0	0	0	0
PROVENTI/(ONERI) FINANZIARI	(56,25)	(56,25)	(56,25)	(56,25)	(56,25)
IMPOSTE	(945,75)	(624)	(1107,75)	(714)	(613,5)
<u>CAPACITÀ DI AMMORTAMENTO</u>	1.320,75	782,25	1.528,5	853,5	813,75

La sommatoria dei valori attribuibile ai benefici economici dell'arco temporale sopra indicato è pari a 5.298,75.

I valori netti contabili dei beni immobilizzati aziendale alla data di chiusura dell'esercizio hanno un valore (4.300) che risulta essere inferiore rispetto alla capacità di ammortamento. La Società non ha, quindi, necessità di effettuare alcuna svalutazione.

Appare doveroso evidenziare che il fatto che una società monobusiness chiuda in perdita non necessariamente comporta una riduzione durevole di valore dei propri beni immobilizzati né la necessità di dover approvare piani previsionali *ad hoc* per verificare l'esistenza di tali perdite. Premesso che una buona programmazione è alla base di un qualsiasi organizzato sistema aziendale, occorre, anzitutto, considerare la qualità del reddito originato dalla gestione societaria. Nel caso in cui la perdita sia dovuta a fattori che evidenziano una carenza a livello operativo (per esempio nel caso in cui i costi della produzione siano superiori al valore della produzione), occorre in effetti chiedersi se ciò sia dovuto a un non adeguato livello di efficienza dei propri beni strumentali. Laddove, al contrario, la perdita d'esercizio sia frutto di eventi straordinari –che, si ricorda, non sono considerati per le proiezioni- non necessariamente la società si trova in perdita sistemica e durevole e, quindi, nella situazione di configurare variazioni significative negative a valere nel tempo. Occorre, perciò, verificare caso per caso la necessità di attivare la verifica per la perdita durevole di valore, senza possibilmente affidarsi a considerazioni generalizzate.

Perdite durevoli di valore riferibili direttamente a un bene

Il par. 31 dell'OIC 9 prevede che la perdita possa essere imputata direttamente ad un determinato bene, nel caso in cui vi siano circostanze "oggettive" che portano a questa soluzione. Per esempio, qualora uno specifico macchinario sia divenuto obsoleto o sia rimasto danneggiato, la perdita è imputata al bene immobilizzato.

La disposizione è assai rilevante, soprattutto nei contesti monobusiness in cui, come detto, l'azienda coincide con la società, poiché giustifica una eventuale svalutazione di beni immobilizzati che abbiano perso di utilità, anche laddove la società chiuda con risultati economici positivi e, fenomeno più importante e frequente, determina, laddove questo sia appropriato, la svalutazione "diretta" di un bene, senza che vi sia necessità di effettuare la verifica per la perdita durevole di valore a livello aziendale.

Contestualmente, peraltro, anche laddove risultasse una perdita durevole di valore dei beni strumentali, varrebbe la pena considerare, ai fini di una corretta rappresentazione della realtà aziendale, se l'imputazione proporzionale delle perdite riesca a dare atto adeguatamente del valore effettivo imputabile ai beni. Nel caso in cui, per esempio, la verifica evidenzi una perdita durevole di valore da imputare a più beni immobilizzati, si ritiene giustificabile anche una ripartizione non proporzionale, laddove tale conclusione sia corroborata da fatti ed evidenze. In tali circostanze, la nota integrativa dovrebbe dare informazione della dipartenza dalla norma tecnica di riferimento.

4.2 Il valore d'uso come attualizzazione dei flussi finanziari

La valutazione con la tecnica di attualizzazione dei flussi finanziari richiede, come già detto più volte, a differenza della tecnica della capacità d'ammortamento:

- la stima dei flussi finanziari futuri;

- la determinazione del tasso di attualizzazione dei sopra richiamati flussi finanziari futuri.

La tecnica di riduzione durevole di valore secondo la logica dell'attualizzazione dei flussi finanziari può essere riferita alla singola attività, laddove sia possibile riferire all'attività interessata indipendenti flussi finanziari.

Qualora non fosse possibile determinare i flussi finanziari attribuibili ad una singola attività, la verifica di perdita durevole di valore è riferita alla UGC di cui il bene fa parte. L'UGC è intesa come "il più piccolo gruppo identificabile di attività che include l'attività oggetto di valutazione e genera flussi finanziari in entrata che siano ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività"¹⁹.

La determinazione della UGC è collegata non solo alla struttura produttiva, ma anche alla modalità con cui è gestita l'impresa nel suo insieme. Per esempio, una società che opera nell'ambito alberghiero e che ha 2 alberghi gestiti unitariamente rappresenta un'unica UGC; una società che ha 1 albergo al mare e 1 in montagna presenta con tutta probabilità 2 UGC²⁰.

I flussi finanziari

La stima dei flussi finanziari futuri in entrata e in uscita prende in esame i flussi che originano direttamente o, se attribuiti o allocati all'attività in base a un criterio ragionevole e coerente, anche indirettamente dall'uso continuativo dell'attività e dalla sua dismissione alla fine della sua vita utile, in una transazione regolare.

La determinazione dei valori è articolata sui più recenti piani o previsioni approvati dall'organo amministrativo. I piani non dovrebbero tendenzialmente superare i cinque anni, disposte così come previsto anche per le non-grandi. Le proiezioni eccedenti i cinque anni devono prevedere un tasso di crescita stabile o decrescente, laddove non sia giustificabile un tasso crescente. L'eventuale tasso di crescita non deve eccedere il tasso medio di crescita a lungo termine della produzione, dei settori industriali di riferimento, del settore geografico o dei mercati in cui la società opera, salvo sempre che un tasso crescente possa essere giustificato.

La stima dei flussi finanziari futuri non include:

- i flussi finanziari in entrata o in uscita derivanti da attività di finanziamento. In sostanza, l'attualizzazione identifica tali valori in un'ottica *asset side*, ossia –a differenza di quanto avviene per la capacità di ammortamento- al netto degli oneri finanziari;
- pagamenti o rimborsi fiscali, ossia al netto della gestione tributaria.

Non sono considerati, anche per l'attualizzazione dei flussi finanziari, gli investimenti futuri (per esempio, ristrutturazioni, miglioramenti od ottimizzazioni) per i quali la società non si sia già obbligata.

Il tasso di attualizzazione

Il tasso di attualizzazione usato ai fini del calcolo del valore:

¹⁹ Si veda: OIC, OIC 9, par.9.

²⁰ Il medesimo concetto è riproponibile anche per la definizione dei rami d'azienda delle società non-grandi che adottano l'approccio semplificato.

- è –a differenza di quanto previsto per la capacità d’ammortamento- al lordo delle imposte; e
- si compone di un elemento rappresentativo del valore temporale del denaro (*free-risk rate*) e di una componente rappresentativa dei rischi specifici (*premium risk*)²¹.

L’OIC non esplicita, in linea con l’impostazione basata sui principi generali (*principles based*), elementi operativi di determinazione quantitativa dei valori. In questa visione, non fornisce neanche indicazioni sulle tecniche estimative del tasso attualizzazione da adottare. Questo può essere identificato con il costo medio ponderato del capitale (Weight Average Cost of Capital o anche WACC). Senza soffermarsi oltremodo sulle tecniche valutative, si riporta la formula di determinazione del WACC:

$$WACC = K_e * PN/(PN+D) + K_d (1 - t) * D/(D+PN)$$

laddove:

- K_e = Costo dei mezzi propri
- PN = Patrimonio netto
- D = Debito
- K_d = Costo del debito
- t = Aliquota fiscale

Il costo del capitale (K_e) è, poi, solitamente espresso per mezzo della formula base del Cost of Asset Pricing Model (CAPM):

$$K_e = R_f + \beta * (R_m - R_f)$$

laddove:

- R_f = tasso corrente di interesse privo di rischio di mercato
- β = coefficiente beta
- $R_m - R_f$ = differenziale tra tasso di mercato e tasso corrente di interesse privo di rischio di mercato (premio del rischio).

La “progressione” di imputazione della perdita durevole è analoga a quella già considerata nel paragrafo dedicato alla capacità di ammortamento. Per questo la perdita durevole di valore, se non riferita a un singolo bene, è imputata prima all’avviamento e, poi, in quota proporzionale ai beni dell’UGC.

I casi delineati nel contesto dell’OIC 9 in cui è possibile stimare la riduzione durevole di valore di una singola immobilizzazione sono riferibili ai beni che producono autonomamente flussi in entrata. Sono includibili in questa fattispecie, per esempio, marchi e brevetti dati in licenza e beni dati in noleggio o locazione.

²¹ La determinazione del rischio di premio è effettuata anche in coerenza con le rettifiche apportate alle stime dei flussi finanziari futuri per tenere in considerazione gli elementi di rischio legati allo svolgimento dell’attività. Qualora la componente di rischio non sia calcolata sul tasso è calcolata sulla stima dei flussi (e viceversa).

Esempio 2 - Attualizzazione dei flussi finanziari di una singola attività

La Società Alfa è proprietaria di un brevetto avente alla data di chiusura del bilancio dell'esercizio t un valore netto contabile pari a 300.000.

Nel corso dell'esercizio t, la Società Alfa constata che le condizioni sono mutate e che si rende necessario verificare il valore recuperabile dell'immobilizzazione.

Il tasso di sconto è stato determinato pari al 6%.

La tabella successiva riporta i flussi derivanti dall'utilizzo del brevetto che, per semplicità, si considerano manifestarsi in coincidenza con la data di chiusura dell'esercizio.

Periodo	Valore netto contabile alla data di chiusura dell'esercizio	Flussi finanziari stimati	Fattore di attualizzazione (%)	Valore attualizzato
t+1		68.000,00	0,94	63.920,00
t+2		68.000,00	0,89	60.520,00
t+3		66.000,00	0,84	55.440,00
t+4		66.000,00	0,79	52.140,00
t+5		65.000,00	0,75	48.750,00
				280.770,00

Assunto che il fair value non sia determinabile con attendibilità e che, quindi, il valore d'uso identifichi il valore recuperabile, avremo una svalutazione pari a €300.000 – 280.770 = €19.230.

Nella realtà dei casi, nella prospettiva delineata dall'OIC 9 appare non agevole, fatte salve alcune specifiche fattispecie, riferire i flussi di cassa a uno specifico bene. Il seguente esempio considera l'ipotesi di una perdita durevole di valore determinata per mezzo della tecnica dell'attualizzazione dei flussi finanziari imputabile ai beni immobilizzati facenti parte dell'UGC.

Esempio 3 - Attualizzazione dei flussi finanziari di una singola attività per mezzo della misurazione delle unità generatrici di flussi di cassa (UGC)

In data 31.12.t la Società Alfa ha rilevato l'esistenza di sintomi che possono far presumere una perdita durevole di valore per i beni immobilizzati di una propria UGC.

La UGC si compone di un macchinario con valore netto contabile alla data di chiusura dell'esercizio pari a 373.721, di un altro macchinario del valore netto contabile di 423.923 e di un impianto di 317.942. In aggiunta, si rileva che alla UGC è attribuito un avviamento avente valore pari a 45.000 ed oneri pluriennali (costi di impianto e ampliamento per 20.000). La UGC ha un valore contabile complessivo pari a 1.180.586.

Si assume che non è possibile stimare con attendibilità il fair value della UGC.

Il tasso di attualizzazione, calcolato al lordo dell'imposizione fiscale, è stato determinato pari al 5%, tenendo in considerazione la perdita di valore della moneta e i rischi specifici.

Periodo		Flussi finanziari stimati	Fattore di attualizzazione (%)	Valore attualizzato
t+1		210.000,00	0,95	200.000,00
t+2		250.000,00	0,91	226.757,00
t+3		278.000,00	0,86	240.147,00
t+4		270.000,00	0,82	222.130,00
t+5		270.000,00	0,79	211.552,00
				1.100.586,00

L'UGC ha subito una perdita durevole di valore pari a: $1.180.586 - 1.100.586 = 80.000$.

In prima istanza, quindi, sono ridotte, sino ad essere eliminate, le voci di avviamento (45.000) e degli oneri pluriennali (20.000). L'importo che eccede l'annullamento di tali poste, pari a 15.000, è imputato ai beni immobilizzati dell'unità in proporzione al loro valore netto contabile.

La UGC al 31.12.t+1 prima della verifica per la riduzione durevole di valore

	Valore netto contabile	Valore %
Macchinario a	373.721,00	33,50
Macchinario b	423.923,00	38,00
Impianto	317.942,00	28,50
Avviamento e oneri pluriennali	65.000,00	
	1.180.586,00	100,00

Ne consegue che la perdita durevole di valore dell'UGC si sostanzia nella riduzione di valore di:

	Perdita durevole di valore UGC attribuibile ai beni strumentali	Valore %	Importo
Macchinario a	15.000,00	33,50	5.025,00
Macchinario b	15.000,00	38,00	5.700,00
Impianto	15.000,00	28,50	4.275,00
		100,00	15.000,00

6. Fiscalità differita

La svalutazione di una (o più) immobilizzazioni tecniche genera solitamente problematiche di fiscalità differita.

A fini contabili, vale la pena evidenziare che la svalutazione impatta sul conto economico. Più specificamente, le perdite durevoli di valore ordinarie sono iscritte alla voce B.10.c. Le perdite durevoli di valore attribuibili a eventi naturali straordinari (per esempio, il danneggiamento di un macchinario dovuto a un incendio, le perdite durevoli legate a ristrutturazioni) sono imputate nell'area straordinaria del conto economico alla voce E.21²².

È opportuno anche in un'ottica contabile distinguere i casi delle svalutazioni ai fini IRAP ed IRES.

6.1 Effetti delle svalutazioni su immobilizzazioni tecniche ai fini IRAP

Si ricorda che l'articolo 5, comma 1, d.lgs n. 446 del 1997 prevede che, la base imponibile IRAP delle società di capitali e degli enti commerciali, "[...] è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico".

La lettura del richiamato articolo esclude, perciò, in automatico il riconoscimento delle svalutazioni (voce B10, lettere b e c del conto economico).

²² Gli eventuali ripristini di valore seguono la natura delle svalutazioni. I ripristini di valore di svalutazioni ordinarie sono imputate nell'area ordinaria del conto economico alla voce A5, così come gli indennizzi assicurativi connessi a eventi che hanno comportato una svalutazione straordinaria sono imputati all'area straordinaria alla voce E.20.

L’emanazione della Circolare 26/E 2012 dell’Agenzia delle Entrate ha, tuttavia, chiarito che le svalutazioni effettuate in seguito all’entrata in vigore della legge finanziaria 2008, pur non essendo “formalmente” incluse tra le componenti negative di reddito che incidono sulla determinazione dell’imposta, possono essere riassorbite ai fini della determinazione della base imponibile IRAP ripartendo l’importo della perdita durevole lungo la vita utile del bene. In sostanza il valore fiscale del bene non è interessato dalla svalutazione e continua ad essere ammortizzato in modo sistematico lungo la vita utile economica, come se la svalutazione, pur valida a livello di bilancio, non fosse stata effettuata, non rilevando peraltro l’eventuale superamento dei coefficienti tabellari *ex* DM 31 dicembre 1988, validi ai fini IRES²³. In tal modo, si crea un disallineamento temporaneo (differenza temporanea deducibile) con la necessità di determinare, qualora ne ricorrano le condizioni²⁴, le pertinenti imposte anticipate.

Esempio 4 – Svalutazioni e fiscalità differita

Ad inizio esercizio t-1, la Società Alfa ha acquisito un impianto per 15.000. Il bene è ammortizzato in dieci esercizi a quote costanti. In sede di predisposizione del bilancio dell’esercizio t, il bene, seguendo le indicazioni dell’OIC 9, è svalutato di 500. In bilancio, la Società rileva la svalutazione:

Svalutazione impianti (B.10.C.EC)	a	Fondo svalutazione impianti (B.II.2 Attivo SP)	500,00
--------------------------------------	---	---	--------

Di seguito, assumendo che la verifica per la svalutazione non muti la vita utile del bene, il piano economico-tecnico di ammortamento ai fini di bilancio e fiscali.

Esercizio	Valore di apertura	Piano economico-tecnico di ammortamento	Valore contabile	Valore fiscale
31.12.t-1	15.000,00	1.500,00	13.500,00	13.500,00
31.12.t (pre-svalutazione)	13.500,00	1.500,00	12.000,00	12.000,00
31.12.t (post-svalutazione)			11.500,00	12.000,00

²³ La Circolare dell’Agenzia ricorda che: “le nuove regole IRAP applicabili dal periodo d’imposta 2008 hanno determinato uno sganciamento dalle regole IRES e, conseguentemente, l’impossibilità di utilizzare, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento rilevanti nell’ambito della disciplina del tributo regionale, i coefficienti previsti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988. Ciò in quanto per tali fattispecie non trova più applicazione l’abrogato articolo 11-bis del decreto legislativo n. 446 del 1997”. Si veda: Agenzia delle Entrate, Circolare 26/E del 20 giugno 2012, Determinazione della base imponibile IRAP – Ulteriori chiarimenti, par 1.2.

²⁴ Si veda: OIC, OIC 25, Imposte sul reddito, par.43.

31.12.t+1	11.500,00	1.437,50	10.062,50	10.500,00
31.12.t+2	10.062,50	1.437,50	8.625,00	9.000,00
31.12.t+3	8.625,00	1.437,50	7.187,50	7.500,00
31.12.t+4	7.187,50	1.437,50	5.750,00	6.000,00
31.12.t+5	5.750,00	1.437,50	4.312,50	4.500,00
31.12.t+6	4.312,50	1.437,50	2.875,00	3.000,00
31.12.t+7	2.875,00	1.437,50	1.437,50	1.500,00
31.12.t+8	1.437,50	1.437,50	0	0

La Società Alfa, quindi, nella predisposizione del bilancio t, deve tenere conto anche del disallineamento che si è venuto a creare con la svalutazione nella determinazione delle imposte di competenza.

Occorre, perciò, determinare le maggiori imposte versate rispetto alla realtà rappresentata dal bilancio. Assunto di avere una imposizione fiscale ai fini IRAP pari al 3,9%, tale importo coincide con: $500 * 3,9\% = 19,5$

A livello contabile, rileviamo, se ne ricorrono i presupposti, imposte anticipate per tale ammontare:

31.12.t

Imposte anticipate (CII-4-ter Attivo SP)	a	Imposte correnti e differite (22 C.EC)		19,50
---	---	---	--	-------

A partire dalla dichiarazione t+1 (periodo d'imposta t), sarà, poi, necessario effettuare delle rettifiche fiscali. La differenza sarà, di fatto, assorbita nel corso degli esercizi interessati per quota parte. L'ammortamento ai fini IRAP non risente dell'eventuale superamento dei coefficienti tabellari, poiché gli importi delle quote di ammortamento ai fini fiscali sono derivati dai valori contabili. Nel caso di specie, le quote di ammortamento deducibili ai fini IRAP a partire dall'esercizio t+1 in avanti saranno date da:

- una quota dedotta per derivazione e desunta dal conto economico; e
- una quota dedotta per mezzo di una variazione in diminuzione nella dichiarazione IRAP.

Le rettifiche interessano i bilanci a partire dall'esercizio t+1. In relazione alle deduzioni operate avremo, perciò, nell'esercizio t+1 (e in quelli successivi):

31.12.t+1

Imposte correnti e differite (22 C.EC)	a	Imposte anticipate (CII-4-ter Attivo SP)		2,43
---	---	---	--	------

6.2 Effetti delle svalutazioni su immobilizzazioni tecniche ai fini IRES

Per stabilire la rilevazione della fiscalità differita determinata dai calcoli effettuati ai fini IRES, è anzitutto opportuno, come rilevato anche nella Risoluzione 98/E dell’Agenzia delle Entrate, considerare la regola generale (articolo 109, comma 4, del TUIR) per cui un costo può essere portato in deduzione se e nella misura in cui, se non previsto diversamente, è imputato al conto economico relativo all’esercizio di competenza.

In seconda istanza, vale la pena ricordare che la deduzione delle quote di ammortamento “è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze” (articolo 102, comma 2, del TUIR).

In questa prospettiva, il maggior ammortamento fiscale può essere recuperato (dedotto) negli esercizi successivi a quello in cui è stata effettuata la svalutazione attraverso una variazione in diminuzione, considerato che il costo è già transitato in conto economico e ammesso, tuttavia, sempre che tale importo non ecceda i coefficienti massimi previsti dal dm 31 dicembre 1988.

7. Nota integrativa

L’articolo 2427 codice civile, richiede alle società di indicare in nota integrativa:

- al n. 2) “i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio”;
- al n. 3-bis), “la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell’esercizio”.

L’OIC prevede, poi, che nella nota integrativa siano, inoltre, fornite informazioni sulle “modalità di determinazione del valore recuperabile”; nello specifico, l’OIC 9 prevede che, qualora sia utilizzata la tecnica di attualizzazione dei flussi finanziari, siano riportate informazioni su:

- la durata dell’orizzonte temporale preso a riferimento per la stima analitica dei flussi finanziari futuri;
- il tasso di crescita utilizzato per stimare i flussi finanziari ulteriori; e
- il tasso di attualizzazione applicato.

Nel caso in cui, invece, sia applicato il metodo semplificato, le società danno informazione nella nota integrativa su:

- la durata dell’orizzonte temporale preso a riferimento per la stima analitica dei flussi reddituali futuri;
- le modalità che hanno portato a scegliere una UGC diversa dal complesso societario.

In ultimo, l’OIC 9 richiede che “se del caso” siano fornite informazioni sulle tecniche utilizzate per la determinazione del valore equo (fair value).

Per quanto rileva, poi, la fiscalità differita, l'art. 2427, co.1, n. 14: "La nota integrativa deve indicare (...) un apposito prospetto contenente:

- a. la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;
- b. l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione".

Si ricorda che le società di piccole dimensioni ex art-2435-bis sono esentate dal fornire le informazioni di cui al sopra riportato art.2427, co.1, n.14.

Di seguito si fornisce una esemplificazione di informazione attribuibile alla svalutazione delle immobilizzazioni tecniche, partendo dal presupposto che la società compari il valore contabile con il valore d'uso e che la tecnica adottati sia l'attualizzazione dei flussi finanziari.

Esempio 5 - Nota integrativa applicando la tecnica di attualizzazione dei flussi finanziari

La Società Alfa ha provveduto in sede di predisposizione del bilancio dell'esercizio t a svalutare le immobilizzazioni tecniche incluse nell'Unità generatrice di cassa (Ugc) y, a seguito delle condizioni non favorevoli in cui verte il settore nell'attuale contesto economico.

La verifica ha portato a confrontare il valore contabile degli elementi inclusi nella Ugc- con il valore d'uso dello stesso. Le risultanze di tale valutazione hanno condotto a una svalutazione per un importo complessivo pari a 10.000, così imputabile:

- riduzione dell'avviamento per 5.000;
- riduzione degli oneri pluriennali per 2.000;
- riduzione degli impianti per 1.800;
- riduzione dei macchinari per 1.200.

La stima del valore d'uso si è fondata sui flussi finanziari inclusi nei dati del piano industriale per gli esercizi t+1 – t+5 approvato dal Consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio, senza ulteriori estensioni.

Il tasso di attualizzazione è stato determinato applicando il criterio di stima del WACC. In tale contesto: il tasso di mercato è stato ricavato dai dati macroeconomici di settore; il tasso corrente di interesse privo di rischio di mercato è stato misurato per mezzo della media annua dei titoli obbligazionari del Tesoro a 10 anni; e, il coefficiente Beta è stato ricavato muovendo dai coefficienti Beta dei partecipanti al medesimo mercato nazionale. Il tasso di attualizzazione è stato stimato, così operando, pari al 6,5%.